

STATUTO

MANI AMICHE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGONIA CT VIA FORNELLI 39
Numero REA: CT - 479910
Codice fiscale: 06222280874
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

2 di 45

	DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	
	Art.1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Palagonia una Società	
	cooperativa sociale denominata "MANI AMICHE COOPERATIVA	
	SOCIALE", ai sensi dell'art.1, lettera b) della Legge 381/91	
	e del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112 relativo alla disciplina	
	dell'impresa sociale, quest'ultimo nel rispetto della	
	normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibile.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Art.2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è	
	l'interesse generale della comunità di Palagonia e comuni	

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra

	forma consentita dalla legislazione in vigore.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento redatto ai
	sensi della legge 142/2001 e successive modifiche e/o
	integrazioni.
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i
	soci cooperatori.
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della
	mutualità senza fini di speculazione privata.
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.
	Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale
	delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su
	deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire
	all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa
	Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle
	Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o
	sindacali che si propongano iniziative di attività
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
	Art.4 - Oggetto sociale
	La cooperativa, ai fini di cui all'art.1 lettera b) della
	legge 381/1991, si propone di svolgere le attività di
	assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico;

La Cooperativa si propone, in particolare, di svolgere, nel rispetto della persona e attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo mirate al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico e sociale, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e

	professionali, nonché al loro inserimento sociale.
	Potrà aderire o integrarsi con altre organizzazioni
	perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello
	scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e le
	agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni,
	Province e comuni, nonché dai privati e da enti pubblici e
	privati, e dall'Unione Europea.
	La Cooperativa potrà inoltre:
	- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive,
	studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo
	delle "fasce deboli" in genere;
	- gestire aziende in proprietà o in affitto;
	- sviluppare e prendere in carico servizi utili alla
	popolazione;
	- produrre e gestire servizi di supporto alle imprese
	esistenti;
	- creare sinergie con le associazioni attive sul territorio
	comunale e con la pubblica amministrazione per il
	perseguimento degli scopi comuni;
	- gestire attività e servizi per enti pubblici e privati;
	- fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
	agli edifici privati;
	- acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree,
	fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature
	e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa

8 di 45

Art.5 - Requisiti mutualistici

- 1) destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 una quota pari al tre per cento (3%) dell'utile di esercizio;
- 2) non può distribuire i dividendi;
- 3) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori;	
4) non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
5) devolgerà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e	
rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione.	
TITOLO III	
SOCI	
Art.6 - Soci Ordinari	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano	
maturato una capacità professionale nei settori di cui	
all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
attività lavorativa o professionale.	
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
all'attività economica della cooperativa e deve essere	
coerente con la capacità economica della cooperativa di	
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese	

	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con
	quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo
	Amministrativo, dovrà valutare i settori ed i mercati
	economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni
	imprenditoriali.
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli
	della cooperativa.
	Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari,
	soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari.
	In particolare:
	1) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la
	propria attività nella cooperativa per il raggiungimento
	degli scopi sociali; a questi non si applicano le
	disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o
	autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle
	norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle
	malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari
	solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad
	essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese
	effettivamente sostenute e documentate;

2) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n.142;

3) sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare i fondi per lo sviluppo tecnologico previsti dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci;

4) le persone svantaggiate sono coloro che presentano i requisiti di cui all'art.4 della L. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha

deliberato l'adesione.

Art.7 - Soci speciali

L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento

14 di 45

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,

16 di 45

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) a osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di

	ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta(60)
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in
	occasione della sua prossima successiva convocazione.
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
	all'ammissione dei nuovi soci.
	Art. 9 - Obblighi del socio
	I soci sono obbligati:
	a) al versamento:
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini
	previsti dallo statuto;
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
	amministratori;
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	Art.10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.11 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.13 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;

d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;

e) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;

f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art.13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del

socio:	
a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali;	
c) che con inadempimenti ripetuti non consente la	
prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;	
d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
società;	
f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
incompatibilità previste dal precedente articolo 11;	
g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
contraria agli interessi sociali senza autorizzazione	
dell'Organo Amministrativo;	
h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo	
soggettivo;	
i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato	
sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del	
contratto;	

l) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

m) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 15 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Ai sensi dell'art.8, comma 2, d.lgs. n.112 del 2017, il socio escluso può entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.

Art.15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio,

entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art.16 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque (5) anni.

Art.17 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

24 di 45

	Art.19 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, che potranno essere sottoscritti soltanto da	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	da investitori qualificati rispettivamente ai sensi degli	
	articoli 2483 e 2526 c.c..	
	Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei	
	soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione	
	cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n.59.	
	L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con	
	apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	secondo le normative in vigore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	Art.20 - Ristorni	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su
	proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito
	regolamento.
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono
	considerare:
	a) il tipo di scambio mutualistico;
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo
	indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto
	(1/4);
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di
	ristorno, non possono superare il valore dell'utile
	conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività
	economica svolta con i soci.
	In ogni caso, il massimo erogabile non può superare il limite
	previsto dall'art.3, comma 2, lettera b) della legge 142/01.
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a
	ciascun socio:
	a) in forma liquida;

	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o
	con l'emissione di nuove azioni di capitale.
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui
	saranno ripartiti i ristorni.
	TITOLO VI
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art.21 - Elementi costitutivi
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da
	quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro cinquecento
	(Euro 500,00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di
	amministrazione previsti dallo statuto;
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui
	all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
	deceduti;
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
	dai soci ai sensi del presente statuto;
	e) dalla riserva straordinaria;
	f) dalle eventuali riserve divisibili;
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
	e/o previsto per legge;
	h) dall'eventuale tassa di ammissione.

28 di **45**

	libero di trasferire la propria partecipazione e la
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo
	statuto.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo
	Amministrativo deve motivare la relativa delibera e
	comunicarla entro sessanta (60) giorni al socio interessato,
	il quale, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al
	presente statuto.
	Art.24 - Bilancio di esercizio
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
	l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo
	Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella

30 di 45

	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano
	almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi
	diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno
	e la distribuzione degli utili;
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
	amministrativo;
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio
	sindacale;
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo
	paritetico;
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione;
	9) la decisione sull'eventuale erogazione di trattamenti
	economici ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2 della legge
	3 aprile 2001 n.142;
	10) la decisione, alle condizioni e secondo i criteri fissati
	dalla legge 3 aprile 2001, n.142, di un piano di avviamento

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli

	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art.28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti, in	

34 di **45**

	Amministrativo è stato ricostituito.
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
	membri un presidente e un vice presidente.
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte
	nel libro delle decisioni degli amministratori.
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare
	ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli
	amministratori.
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre (3) giorni prima
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un (1) giorno
	prima.
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i
	sindaci effettivi, se nominati.
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di

	parità dei voti, la proposta si intende respinta.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
	amministratori.
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli
	amministratori.
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di
	una partecipazione rilevante in altra società.
	Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

37 di 45

	d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore
	unico o gli Amministratori sono tenuti a far ricorso alla
	decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro
	sostituzione.
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se
	nominato. In presenza di amministratori investiti di
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è
	stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere
	del collegio sindacale, se nominato.
	Art.32 - Organo di controllo
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si
	compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti,
	tutti in possesso dei requisiti di legge.
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel
	corso del mandato.
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato
	dall'assemblea.
	I sindaci restano in carica per tre (3) esercizi, e scadono
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La

39 di 45

40 di 45

nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto (1/5) del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art.2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo (1/10) dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art.2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

Art.33 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società, anche ai sensi dell'art.10, comma 5, d.lgs. n.112 del 2017, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre (3) esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con

42 di 45

	parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in
	cui ha sede la cooperativa.
	L'arbitro formerà la propria decisione secondo diritto in via
	rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del
	procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle
	leggi speciali in materia.
	TITOLO IX
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art.35 - Scioglimento anticipato
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
	Art.36 - Devoluzione patrimonio finale
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
	seguente ordine:
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
	sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi
	deliberati e non ancora corrisposti;
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci
	cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi
	deliberati e non ancora corrisposti;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,
	n.59.
	TITOLO X

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie."	
	I comparenti danno espresso mandato al legale rappresentante	
	della società di apportare al presente atto ogni aggiunta,	
	modifica o soppressione venisse eventualmente richiesta dalle	
	competenti Autorità in sede di iscrizione.	
	Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente	
	atto, ammontanti a circa Euro milleduecento (Euro 1.200,00)	
	sono a carico della società.	
	E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e	
	sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e quindici minuti.	
	Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me	
	Notaio su dodici fogli per quarantacinque pagine fin qui.	
	Fagone Giovanni, Floriana Todaro, Fagone Emanuela, Samuele	
	Tomasi Notaio	

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. sette marzo 2005
n.82 e che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
In esenzione da bollo.